

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DEL
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO DOTT.SSA LUANA CASALINI
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL, COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI, DEL 22.01.2004.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente convenzione, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

il Comune di San Pietro Vernotico (BR), rappresentato dal Funzionario Responsabile del Servizio Risorse Umane dott.ssa Addolorata TAFURO, a ciò autorizzato con atto di G.C. n. ____ del _____;

E

il Comune di Cellino San Marco (BR), rappresentata dal Funzionario Responsabile _____, a ciò autorizzato con deliberazione di G.C. n. ____ del _____;

PREMESSO CHE

L'art. 14 del CCNL 22.1.2004, come integrato dall'art. 17 del CCNL 21.5.2018, consente agli Enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro

TUTTO CIO' PREMESSO

al fine di stabilire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte del Comune di San Pietro Vernotico (BR), della dipendente del Comune di Cellino San Marco dott.ssa Luana Casalini, "Istruttore Direttivo di Vigilanza" cat. D – posizione economica D2 del vigente ordinamento professionale di comparto, che esprime il proprio assenso.

2. Per effetto della presente convenzione la dott.ssa Luana Casalini presterà servizio per 12 ore settimanali presso il Comune di San Pietro Vernotico per lo svolgimento di mansioni afferenti il proprio profilo professionale, mentre per le restanti 24 ore di servizio settimanale, previste dalla vigente normativa

contrattuale, la dott.ssa Casalini resterà a disposizione del Comune di Cellino San Marco.

3. La presenza in servizio della dott.ssa Casalini presso il Comune di San Pietro Vernotico (BR) sarà garantita nei giorni ed orari che saranno concordati tra le parti, sentita l'interessata, fermo restando il rispetto della ripartizione oraria indicata al precedente comma 2.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione, la cui decorrenza sarà stabilita di comune accordo tra le parti in base alle rispettive esigenze, avrà durata sino al 01.06.2022, salvo proroga/ rinnovo da concordare tra gli Enti firmatari della presente Convenzione con il consenso della dipendente interessata.

Art. 3 – Rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati

1. I rapporti finanziari tra i Comuni firmatari della presente convenzione sono ispirati al principio della proporzionale ripartizione degli oneri relativi al personale convenzionato.

2. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico fondamentale della dott.ssa Luana Casalini sarà ripartita tra il Comune di Cellino San Marco ed il Comune di San Pietro Vernotico in proporzione al tempo di lavoro d'obbligo reso dalla dipendente presso i suddetti Enti in base alla presente convenzione.

3. Alla dott.ssa Luana Casalini, già titolare di posizione organizzativa presso il Comune di appartenenza, sarà attribuita anche dal Comune di San Pietro Vernotico, con Decreto sindacale, la titolarità di posizione organizzativa presso lo stesso Comune, per cui spetterà al suddetto Funzionario:

- una retribuzione di Posizione annua, il cui valore economico è stabilito, sulla base della graduazione della posizione recepita con atto della Giunta comunale di San Pietro Vernotico n. 162/2021 e previa riparametrazione in ragione delle ore settimanale prestate (12/36), nella misura di € 2.674,27 annue lorde, oltre alla maggiorazione di € 802,28 annue lorde, calcolata nella misura massima del 30% prevista dall'art. 17 comma 6 CCNL Funzioni Locali 21.5.2018, e così per un importo tale lordo su base annua di complessivi € 3.476,55, con oneri a totale carico del Comune di San Pietro Vernotico;

- una retribuzione di risultato, il cui importo massimo è quantificato nel 15% della retribuzione di posizione, secondo quanto stabilito dal CCNL 21.5.2018 e dalla Delibera di Giunta comunale n. 240/2020. La suddetta retribuzione di risultato sarà erogata con oneri a carico del Comune di San Pietro Vernotico, previo esperimento delle procedure previste dal Sistema di valutazione della performance vigente nello stesso Comune.

4. Il Comune di Cellino San Marco erogherà tutte le competenze economiche spettanti alla dott.ssa Luana Casalini e verserà agli Enti competenti gli oneri riflessi e l'Irap. Il Comune di San Pietro Vernotico rimborserà al Comune di Cellino la quota di spesa a proprio carico relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto delle spese soggette a riparto effettivamente sostenute durante l'intero periodo di durata della convenzione.

5. Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico del Comune di volta in volta interessato, che quindi dovrà provvedere a al relativo pagamento, le spese per missioni o trasferte svolte dal suddetto

funzionario nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla dott.ssa Luana Casalini per lo spostamento tra i Comuni convenzionati, nei termini e con le modalità stabilite dalle vigenti norme.

Art. 4 – Gestione del personale convenzionato

1. La titolarità del rapporto di lavoro della dott.ssa Luana Casalini è conservata presso il Comune di Cellino San Marco, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, congedi, permessi, aspettative, ecc.), previa concertazione con il Comune di San Pietro Vernotico per le assenze ricadenti nei giorni e nelle fasce orarie di presenza presso quest'ultimo Ente.
2. Le assenze ricadenti nei giorni e nelle fasce orarie di presenza presso il Comune di San Pietro Vernotico saranno comunicate al Servizio Personale dello stesso Comune a cura del Comune di Cellino San Marco.

Art. 5 – Cause di scioglimento della convenzione

1. La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - per messa in aspettativa del dipendente;
 - per scadenza del termine di durata prestabilito, laddove non vengano formalizzati accordi di proroga/rinnovo tra gli Enti, con il consenso del personale utilizzato;
 - per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati.
2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni solari, fatte salve le eventuali diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 6 – Sottoscrizione della convenzione e norma di rinvio

La presente convenzione è firmata digitalmente dalle parti ed ha data corrispondente alla data di invio della PEC recante in allegato la convenzione stessa, completa di tutte le firme, dal Comune di San Pietro Vernotico al Comune di Cellino San Marco.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Cellino San Marco

Comune di San Pietro Vernotico

PER ACCETTAZIONE

Il dipendente dott.ssa Luana Casalini _____